



REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Fondazione Angelo Custode Onlus

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13/10/2014
Modificato dal Consiglio di Amministrazione il 16/02/2017
Modificato dal Consiglio di Amministrazione il 08/02/2018

SEZIONE 1: OBIETTIVI E CONTENUTI

Art. 1 - Obiettivi del Regolamento

1. La Fondazione Angelo Custode Onlus, senza fini di lucro, né limiti di durata, nonché nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 del proprio Statuto, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale prevalentemente nel settore sanitario e socio-sanitario, nonché mediante azioni nell'ambito della beneficenza e dell'istruzione, della formazione e tutela dei diritti civili ai sensi del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 art.10, c. 1, lettera a), nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 10. Il tutto secondo i principi d'ispirazione cristiana cattolica, e sostegno delle iniziative che la Diocesi di Bergamo propone attraverso i suoi organismi pastorali, in particolare la Caritas. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Sono oggetto del Regolamento:
 - a) organizzazione della gestione della Fondazione alla luce della *mission* e del sistema valoriale che la caratterizzano;
 - b) le modalità di esercizio delle competenze degli organi statutari e dei Ruoli Funzionali.

Art. 3 - Gerarchia delle fonti, approvazione, modifica e aggiornamento del Regolamento

1. Il Regolamento è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione e può essere modificato o abrogato, anche parzialmente, solo in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Regolamento è subordinato a quanto previsto dall'Atto costitutivo e dallo Statuto della Fondazione, nonché adottato nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Regolamento e gli allegati devono essere portati a conoscenza degli Organi Statutari e del Personale.
4. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire Commissioni consultive al fine di approfondire specifiche esigenze della Fondazione.

SEZIONE 2: ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

Organi statutari

Art. 4 - Consiglio di Amministrazione

1. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione:
 - a) definisce il piano annuale di attività della Fondazione,
 - b) istituisce eventuali Commissioni con compiti istruttori, consultivi e propositivi,
 - c) adotta eventuali regolamenti interni,
 - d) predispone e approva il *Bilancio Preventivo* e il bilancio consuntivo e delibera sulle modifiche da apportare al *Bilancio Preventivo* laddove necessario,
 - e) delibera il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali,
 - f) assume lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e i collaboratori retribuiti non rientranti nei limiti di cui ai punti successivi,
 - g) sospende e risolve i contratti con i dipendenti e i collaboratori retribuiti,
 - h) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto nonché sulla proposta di trasformazione o fusione dell'ente,
 - i) conferisce eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione e depositata nelle forme di legge,

- j) delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo e alla nomina del liquidatore,
 - k) elegge il Vicepresidente,
 - l) nomina, se del caso, il Direttore Generale su proposta del Presidente determinandone i poteri in coerenza con il presente Regolamento, il compenso nei limiti di legge e la durata in carica; annualmente fissa e controlla gli obiettivi gestionali attribuiti al Direttore Generale a cui può essere associata una quota variabile del compenso,
 - m) nomina, se del caso, le figure di Direttore di Struttura, Direttore Sanitario e Coordinatore delle unità di offerta,
 - n) chiede all'Ordinario diocesano la nomina del Consulente ecclesiastico,
 - o) nomina il Consulente etico, o i Consulenti etici sentito l'Ordinario diocesano.
2. Inoltre, ai sensi del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione delibera:
- a) l'adesione ai CCNL,
 - b) l'istituzione dei Ruoli Funzionali,
 - c) l'assetto organizzativo e funzionale del Personale della Fondazione,
 - d) la realizzazione dei lavori di costruzione, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria,
 - e) l'assunzione di mutui passivi e di prestiti sotto qualsiasi forma anche di firma (ad esempio, fidejussioni bancarie e/o assicurative),
 - f) ogni altro atto ritenuto di straordinaria amministrazione dalla legge o sottoposto al Consiglio di Amministrazione dal Presidente, da eventuali Amministratori con delega ovvero dal Direttore Generale,
 - g) il licenziamento del personale e le risoluzioni contrattuali relativamente alle proprie competenze.

Art. 5 - Presidente

1. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza attiva e passiva della Fondazione, anche in giudizio,
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione,
 - c) cura, nei limiti dei poteri ad esso conferiti dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione, l'esecuzione delle delibere di quest'ultimo,
 - d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti,
 - e) esercita la sorveglianza sull'andamento della Fondazione,
 - f) in caso di necessità e urgenza adotta le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.
2. Ai sensi del Regolamento, il Presidente:
 - a) informa il Consiglio di Amministrazione, in modo periodico e sistematico, in merito alla gestione della Fondazione, alle questioni emerse e alle soluzioni adottate,
 - b) sottopone al Consiglio di Amministrazione gli atti di ordinaria amministrazione che a suo giudizio appaiano di particolare problematicità o di accentuato peso economico.
3. Sono fatte salve ulteriori e diverse competenze attribuite al Presidente con atto specifico del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente può esercitare i poteri di cui al presente articolo nei limiti delle previsioni di spesa di cui al *Bilancio Preventivo* e di altri atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente risponde degli atti posti in essere nell'inosservanza di quanto previsto dallo Statuto, dalle delibere del Consiglio di Amministrazione e dal presente Regolamento.

6. Il Presidente può delegare a Consiglieri Delegati, al Direttore Generale, ai Direttori di Struttura, ai Coordinatori o ad altro collaboratore della Fondazione una o più categorie di atti di amministrazione ordinaria, nonché i relativi poteri di rappresentanza.

Art. 6 - Consiglieri

1. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare ai singoli Consiglieri particolari competenze, determinandone i limiti e gli indirizzi, nonché i relativi poteri di rappresentanza.
2. In tal caso il Consigliere:
 - a) svolge il ruolo di relatore per gli affari riguardanti i settori o le attività cui è preposto,
 - b) può avvalersi dei servizi della Fondazione, d'intesa con il Direttore Generale, per quanto è necessario ad espletare le competenze delegate.
3. Il Consigliere può esercitare i poteri di cui al presente articolo nei limiti delle previsioni di spesa di cui al *Bilancio Preventivo* e di altri atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consigliere risponde degli atti posti in essere nell'inosservanza di quanto previsto dallo Statuto, dalle delibere del Consiglio di Amministrazione e dal presente Regolamento.

Art. 7 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto, al Collegio dei revisori dei conti compete quanto segue:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto,
 - b) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
 - c) verificare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile e procedurale,
 - d) qualsiasi atto richiesto dalle norme specifiche di settore anche in relazione allo svolgimento dell'attività.

Organizzazione Centrale

Art. 8 - Direttore Generale

1. È facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire il Ruolo Funzionale di Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente ed esplica le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dal Regolamento e dall'atto di nomina e di delega.
3. La durata del mandato è definita nell'atto di nomina e nel rispetto del Regolamento.
4. In caso di assenza o impossibilità temporanea o di dimissioni il Presidente assume le funzioni del Direttore Generale o indica il sostituto temporaneo.
5. Il Direttore Generale, compatibilmente con la nomina di eventuali Consiglieri Delegati:
 - a) è responsabile delle attività della Fondazione,
 - b) è figura apicale nei confronti degli altri Ruoli Funzionali sia della Struttura Centrale che delle Strutture Operative Territoriali,
 - c) riceve indicazioni operative dal Presidente al fine di provvedere all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione,
 - d) supporta il Presidente nella predisposizione delle informative per il Consiglio di Amministrazione e nella loro illustrazione,
 - e) risponde al Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore Generale, nel rispetto delle competenze attribuite al Consigliere Delegato, ha le seguenti funzioni:
 - a) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, perseguendo il raggiungimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza,
 - b) è responsabile dell'attuazione del sistema valoriale della Fondazione,

- c) è responsabile dell'organizzazione delle attività e della corretta erogazione dei servizi e delle prestazioni,
 - d) coordina l'azione degli altri Ruoli Funzionali, sia della Struttura Centrale, sia delle Strutture Operative,
 - e) promuove l'implementazione del Regolamento presso le varie articolazioni della Fondazione,
 - f) coordina e dirige i servizi di segreteria, di protocollo, di documentazione e di contabilità,
 - g) sovrintende alla redazione dei documenti prescritti dalle norme di legge e regolamentari,
 - h) è responsabile dell'osservanza della normativa relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro e della privacy,
 - i) coordina e dirige l'attività complessiva della Fondazione in relazione al Personale e agli acquisti.
7. Nel rispetto delle competenze del Presidente e dei Consiglieri Delegati eventualmente nominati, il Consiglio di Amministrazione delega al Direttore Generale l'ordinaria amministrazione.
 8. Sono fatte salve ulteriori e diverse competenze attribuite al Direttore Generale con atto specifico del Consiglio di Amministrazione e/o del Presidente.
 9. Il Direttore Generale può esercitare i poteri di cui al presente articolo nei limiti delle previsioni di spesa di cui al *Bilancio Preventivo* e di altri atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
 10. Il Direttore Generale risponde degli atti posti in essere nell'inosservanza di quanto previsto dallo Statuto, dalle delibere del Consiglio di Amministrazione e dal Regolamento.
 11. Il Direttore Generale può delegare ad altri ruoli funzionali, ai Direttori di struttura, ai Coordinatori o ad altro collaboratore della Fondazione uno o più categorie di atti di amministrazione ordinaria.

Art. 9 - Altri Servizi della Struttura Centrale

1. Il Direttore Generale può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di altri organismi e Ruoli Funzionali a livello centrale, evidenziandone l'utilità al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Art. 10 - Direttore Scientifico e Consulente Etico

2. È facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare il Direttore Scientifico ed il Consulente Etico della Fondazione determinando nell'atto di nomina i contenuti, i limiti e le modalità dell'incarico.

Organizzazione decentrata

Art. 11 – Struttura gestionale e responsabilità

1. La Fondazione è articolata nelle seguenti strutture complesse:
 - Istituto di Riabilitazione Angelo Custode
 - Centro Polifunzionale Scala di Giacobbe
 - Rete dei Consulenti Familiari
2. L'Istituto Angelo Custode ha un Direttore di struttura e un Direttore sanitario. Possono altresì essere individuate responsabilità di unità operative.
3. Il Centro Polifunzionale Scala di Giacobbe ha un Direttore di struttura, un Responsabile sanitario laddove richiesto dalla normativa e un responsabile di unità di offerta.
4. La Rete dei Consulenti ha un Coordinatore e un Responsabile di consultorio.
5. Le figure di responsabilità di cui ai commi precedenti sono individuate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consigliere Delegato, se nominato, ovvero dal Direttore Generale.
6. Ad un singolo soggetto può essere affidata responsabilità di diverso livello ovvero di più strutture dello stesso livello.

7. Nel caso di assenza, impedimento o dimissioni di un soggetto incaricato, la responsabilità è assunta dal Consigliere Delegato/Direttore Generale, nell'intesa che il Consiglio di Amministrazione dovrà assumere le necessarie determinazioni nella prima seduta utile.
8. L'incaricato, ai diversi livelli:
 - è responsabile delle attività affidate;
 - è figura apicale nei confronti degli altri ruoli funzionali;
 - collabora con il Consigliere Delegato/Direttore Generale dal quale riceve linee d'indirizzo.
9. Alle diverse figure individuate ai precedenti commi 2,3,4 è affidata la gestione delle strutture di competenza, secondo la declinazione delle attività previste dal Funzionigramma o da altri specifici provvedimenti approvati dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Consigliere Delegato o Direttore Generale.
10. Le responsabilità individuate sono esercitate entro i limiti definiti da atti di indirizzo dal Consiglio di Amministrazione e dagli stanziamenti previsti nel bilancio preventivo.
11. Gli incaricati, ai diversi livelli, rispondono degli atti assunti in violazione di quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti, dagli atti di indirizzo approvati dal Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere Delegato/Direttore Generale.
12. I rapporti gerarchico-funzionali tra i diversi livelli di responsabilità sono definiti nell'organigramma della struttura gestionale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE 3: DELEGHE E RAPPRESENTANZA

Art. 12 - Deleghe

1. L'adozione del presente Regolamento sostanzia il riconoscimento delle deleghe espressamente previste senza che nessun atto deliberativo aggiuntivo debba essere compiuto per la loro efficacia.
2. Le ulteriori deleghe devono essere conferite nel rispetto delle forme prescritte dalla normativa.
3. Le deleghe per determinati atti o specifici affari, nonché quelle relative ad atti di amministrazione straordinaria devono indicare anche gli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione dell'attività delegata.
4. Le deleghe devono precisare i poteri attribuiti, i limiti di spesa, nonché l'eventuale scadenza, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e di eventuali delibere del Consiglio di Amministrazione.
5. Il delegante deve vigilare circa le modalità con cui sono esercitati i poteri delegati.
6. Il delegato risponde alla Fondazione degli atti adottati; alla scadenza o quando richiesto deve fornire relazione documentata in merito alle attività svolte.
7. Qualsiasi delega termina quando il delegato cambia Ruolo Funzionale o cessa la sua attività.
8. Tutte le deleghe possono essere revocate da colui che l'ha concessa o dal Consiglio di Amministrazione.
9. Il Consigliere Delegato/il Direttore Generale può sospendere le deleghe e le funzioni dei Ruoli Funzionali della Fondazione fino alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione nel corso della quale si delibererà sulla questione.

Art. 13 - Poteri di firma

1. Il Presidente, il vice-Presidente, il Consigliere Delegato, il Direttore Generale, i Direttori di Struttura, il Coordinatore della rete dei Consulenti, i Responsabili di unità d'offerta, sono dotati dei poteri di rappresentanza necessari per provvedere alle funzioni e alle competenze loro attribuite:
 - a) dallo Statuto,
 - b) dal Regolamento,
 - c) dai contratti relativi agli incarichi attribuiti,
 - d) dalla normativa vigente,

- e) dall'atto di delega.
2. Il potere di rappresentanza può essere revocato, con atto formale, nel rispetto della normativa contrattuale.
 3. Gli strumenti elettronici di firma sono strettamente personali. Il titolare in nessun caso è autorizzato a consegnarli ad altri unitamente ai codici di loro utilizzo.

SEZIONE 4: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Durata delle nomine

1. I Ruoli Funzionali sono a termine.
2. Il termine coincide di norma con la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione che, entro sei mesi successivi al suo insediamento, provvederà alla definizione degli incarichi per il mandato di competenza.

Art. 15 - Rapporti con il Personale

1. La Fondazione opera per la valorizzazione, lo sviluppo e la crescita professionale di tutto il Personale; in tal senso vengono previste occasioni formative ai diversi livelli.
2. Le relazioni con il Personale, fatti salvi i principi valoriali dell'organizzazione, sono regolate sulla base degli accordi contrattuali.

Art. 16 - Conflitti di competenza

1. Ogni conflitto di competenza è portato all'attenzione del Direttore Generale che ha il compito di dirimere le questioni.
2. In caso di mancato accordo il conflitto è risolto dal Presidente.
3. Quando la normativa individua la responsabilità in capo ad uno specifico ruolo, la facoltà decisoria ultima in caso di conflitti o disaccordi spetta al medesimo.
4. Nell'ambito dei conflitti che coinvolgono responsabilità direttamente legate all'erogazione di prestazioni e servizi, devono essere garantite le autonomie cliniche derivanti dalla responsabilità diretta del Personale sanitario.

Art. 17 - Incompatibilità e Riservatezza

1. Un singolo dipendente, nel rispetto degli accordi contrattuali e quando ciò non confligga con specifiche norme e leggi, fatte salve le incompatibilità individuate nel presente articolo, può essere responsabile di più Unità Organizzative.
2. Nell'assegnazione degli incarichi deve osservarsi il principio che le funzioni con responsabilità operativa inerente una specifica attività devono essere scisse da quelle del loro controllo e che le funzioni di indirizzo e controllo siano distinte dalle responsabilità di vigilanza.
3. Fatti salvi diversi accordi contrattuali non è permesso che il Personale con ruoli di responsabilità all'interno della Fondazione svolga attività concorrenziali presso altri Enti.
4. Il Personale è tenuto alla riservatezza in relazione alle notizie di cui ha avuto conoscenza a motivo e in occasione dello svolgimento dei servizi/collaborazioni a favore della Fondazione.
5. In particolare, è fatto obbligo al Direttore Generale di assoluta riservatezza in ordine alle informazioni riservate comunicate in Consiglio di Amministrazione o comunque ad altro titolo acquisite.

Art. 18 – Applicazioni e Violazioni

1. Le violazioni del Regolamento sono valutate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Decorrenza del regolamento di gestione

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, annullando e sostituendo ogni altra precedente versione.